

XII LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 237

Estratto del processo verbale della seduta n. 50 del 14 maggio 2020.

Oggetto: Ex consigliere regionale della XII legislatura Piero Camber–
Corresponsione indennità di fine mandato.

Documento oscurato ai sensi della deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 del 15 maggio 2014.

Zanin Piero Mauro	Presidente	Presente
Mazzolini Stefano	Vice Presidente	Assente
Russo Francesco	Vice Presidente	Assente
Gabrovec Igor	Consigliere Segretario	Presente
Polesello Simone	Consigliere Segretario	Presente
Shaurli Cristiano	Consigliere Segretario	Presente
Zanon Emanuele	Consigliere Segretario	Presente

Assiste:

il Segretario generale Franco Zubin

Sono presenti:

il Vice Segretario generale Stefano Patriarca

il Capo di Gabinetto Fanny Codarin

Verbalizza Arianna Scudiero - P.O. Organizzazione, anticorruzione e privacy

SP/pm

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche

Ex consigliere regionale della XII legislatura Piero Camber– Corresponsione indennità di fine mandato.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, con cui si dispone che ai consiglieri regionali che non vengano rieletti o che non si ripresentino candidati o che cessino dalla carica nel corso della legislatura spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato;

VISTO l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 38/1995, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, con cui si stabilisce che la misura dell'indennità di fine mandato è pari all'importo dell'indennità di presenza mensile lorda vigente alla data della cessazione del consigliere regionale, moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato per un massimo di dieci anni, computando la frazione di anno in dodicesimi e calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni;

VISTO l'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 10/2013, con il quale si stabilisce che la disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla medesima legge regionale n. 10/2013, trovi applicazione a decorrere dalla XI legislatura;

CONSIDERATO che, ai fini tributari, l'indennità di fine mandato è ricompresa tra le indennità equipollenti, sotto la fattispecie indennità di fine rapporto;

VISTO l'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi) che prevede il computo di una detrazione fiscale nel caso in cui alla formazione delle indennità equipollenti concorrano contributi posti a carico del lavoratore;

CONSIDERATO che l'articolo 25 della legge regionale n. 10/2013 ha soppresso, con decorrenza 1° settembre 2013, la disposizione normativa che prevedeva (all'articolo 3 della legge regionale n. 38/1995) la trattenuta obbligatoria del 5% sull'indennità di presenza lorda a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato;

CONSIDERATO che l'indennità di presenza mensile lorda corrisposta nel corso della XI legislatura e vigente alla data di cessazione del consigliere regionale della XII legislatura Piero Camber corrisponde ad euro 6.300,00;

- omissis -

VISTA la propria deliberazione n. 116 del 9 aprile 2019, con cui è stata disposta, a decorrere dal 29 marzo 2019, - omissis - e per tutta la durata della sospensione dalla carica al consigliere regionale Piero Camber, - omissis -, la corresponsione di un assegno di euro 4.032,00 mensili lordi, pari all'indennità di presenza prevista per i consiglieri regionali ridotta nella misura percentuale del 36 per cento;

CONSIDERATO che l'ex consigliere regionale Piero Camber è stato sospeso dalla carica a decorrere dal 29 marzo 2019;

ATTESO che l'ex consigliere regionale Piero Camber, in carica nella XII legislatura, ha esercitato il mandato dal 22 maggio 2018 fino al 28 marzo 2019 (ultimo giorno di esercizio del mandato);

PRESO ATTO che l'ex consigliere regionale Piero Camber è decaduto dalla carica di consigliere regionale, - omissis -;

VISTO il comma 2 bis del succitato articolo 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), che prevede il computo di una detrazione fiscale sull'importo lordo spettante, pari alla somma di euro 309,87 (Lire 600.000), per ciascun anno preso a base di commisurazione;

VISTO il prospetto contabile da cui risulta la spesa complessiva di euro 5.672,02 (euro 5.247,90 per indennità lorda ed euro 424,12 per Irap), ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato all'ex consigliere regionale Piero Camber, cessato dal mandato nella XII legislatura, e per il versamento dei connessi oneri obbligatori;

VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2020, 2021 e 2022, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 67 del 10 dicembre 2019;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 197 e n. 198, entrambe di data 19 dicembre 2019, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2021-2022, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera i), tra le spese del bilancio gestionale del Consiglio regionale è previsto un apposito fondo spese potenziali denominato "Fondo indennità di fine mandato" (capitolo 27, articolo 1);

VERIFICATO che al capitolo 2, l'articolo 1 "Indennità di fine mandato" e l'articolo 2 "Irap su indennità di fine mandato" non presentano la necessaria disponibilità;

ATTESO che si rende necessario procedere al conseguente prelievo dal fondo indennità di fine mandato e all'iscrizione dell'importo di euro 5.247,90 al capitolo 2, articolo 1, e dell'importo di euro 424,12 al capitolo 2, articolo 2;

VISTO l'articolo 176, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) così come modificato dall'articolo 74, punto 24) del D.lgs. n. 118/2011, con il quale si prevede che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo;

RITENUTO di rinviare a successive deliberazioni l'autorizzazione alle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo del fondo indennità di fine mandato;

RITENUTO di provvedere alla corresponsione dell'indennità di fine mandato all'ex consigliere regionale cessato dal mandato nella XII legislatura Piero Camber, per una spesa complessiva pari ad euro 5.672,02 di cui euro 5.247,90 per l'indennità lorda spettante all'ex consigliere regionale ed euro 424,12 per l'Irap sull'indennità.

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

delibera

1. di corrispondere, ai sensi della normativa richiamata in premessa, all'ex consigliere regionale cessato dal mandato nella XII legislatura Piero Camber, l'indennità di fine mandato, per una

spesa complessiva pari ad euro 5.672,02 di cui euro 5.247,90 per l'indennità lorda spettante all'ex consigliere regionale ed euro 424,12 per l'Irap sull'indennità.

2. di rinviare a successive deliberazioni l'autorizzazione alle variazioni di bilancio riguardanti il prelevamento di euro 5.672,02 dal capitolo 27, articolo 1, "Fondo indennità di fine mandato" e l'iscrizione dell'importo di euro 5.247,90 al capitolo 2, articolo 1, "Indennità di fine mandato" e dell'importo di euro 424,12 al capitolo 2, articolo 2, "Irap su indennità di fine mandato".

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Piero Mauro Zanin

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Zubin